



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
PREMIO “ATLETA DELL’ANNO” E
“UNA VITA PER LO SPORT”.**

Adottato con deliberazione consiliare n.209 dd. 10 ottobre 2006.

Titolo I

NORME GENERALI

Art 1

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il premio denominato "PREMIO ATLETA DELL'ANNO", destinato ad atleti ed ad atlete di Grado, che abbiano onorato lo sport nazionale con risultati di assoluto rilievo. Il Premio è istituito con l'obiettivo di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti (in attività continuativa) che, nel corso dell'anno, hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale, regionale.

2. Istituisce, inoltre, il premio "UNA VITA PER LO SPORT", da assegnare a persona che abbia dato un contributo significativo e determinante allo sviluppo e al miglioramento della qualità dello sport.

Art.2

L'attribuzione del "PREMIO ATLETA DELL'ANNO" e del premio "UNA VITA PER LO SPORT" spetta alla Giunta Comunale, sentito il parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione consiliare per l'Associazionismo che propone le candidature in base alle segnalazioni delle Associazioni sportive del Comune o, in assenza, a proprio insindacabile giudizio.

Art.3

I premi sono consegnati nel contesto di una cerimonia pubblica.

Art.4

Per quanto non previsto dal presente regolamento decide la Giunta Comunale.

Titolo II

PREMIO ATLETA DELL'ANNO

Art.5

1. Il premio è assegnato ad atleti/e:

- vincitori di Titoli Italiani assoluti
- partecipanti ai Campionati Europei assoluti
- partecipanti ai Campionati Mondiali assoluti
- partecipanti alle Olimpiadi
- che abbiano ottenuto risultati di assoluto rilievo tecnico in campo regionale, nazionale e internazionale.

2. La valutazione del merito tecnico è riservata alla Commissione consiliare per l'Associazionismo, che propone la o le candidature alla Giunta Comunale.

Art.6

Il premio, medaglia, trofeo, etc. di valore simbolico, è assegnato ad atleti e atleti residenti nel Comune di Grado o tesserati per società sportive gradesi al momento della vincita dei titoli o della partecipazione ai Campionati e alle Olimpiadi.

2. In casi particolari la Giunta comunale può assegnare anche premi in denaro alla società d'appartenenza ai fini di sostenere la pratica e la diffusione dello sport, in base ai fondi allo scopo stanziati nel Bilancio comunale.

Art. 7

1. La segnalazione delle candidature al premio è effettuata da:

- Società Sportive
- Enti di Promozione Sportiva
- Federazioni Sportive
- Scuole

2. La commissione consiliare per l'Associazionismo, a proprio insindacabile giudizio può indicare l'attribuzione del premio ad atleti/e, non segnalati, che possiedano le condizioni e i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 8

1. Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche necessarie, utilizzando lo schema depositato in fac-simile presso il Servizio Sport del Comune di Grado.

2. Le segnalazioni devono pervenire al Servizio Sport entro il mese di novembre di ogni anno, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno sportivo precedente.

Art. 9

La Commissione consiliare per l'Associazionismo propone alla Giunta Comunale l'attribuzione di riconoscimenti (diploma di merito sportivo), di diverso e minore valore rispetto al "Premio Atleta dell'Anno", ad atleti/e, squadre distintisi nelle rispettive discipline con il conseguimento di risultati particolarmente significativi.

Titolo III

PREMIO "UNA VITA PER LO SPORT"

Art. 10

Il premio è assegnato

- ad un/una dirigente, istruttore/istruttrice, promotore/promotrice gradevole, che, nell'ambito della propria Società, o Federazione o Ente di Promozione, abbia contribuito a promuovere i valori dello sport e/o ad elevare la qualità dello sport a livello locale o a livello regionale e/o nazionale;
- ad un atleta nato o residente a Grado che nel passato abbia praticato lo sport conseguendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale divulgando così l'immagine della Città di Grado nel mondo;

- a un/una insegnante che, in ambito scolastico, abbia contribuito a promuovere i valori dello sport e/o ad elevare la qualità dello sport a livello locale o a livello regionale e/o nazionale.

Art. 11

1. Requisito necessario per l'attribuzione del premio è l'essere residente a Grado, al momento della segnalazione, da almeno un anno e, per dirigenti, istruttori, promotori, l'essere tesserati presso una Società Sportiva gradese o presso una Federazione o un Ente di Promozione.

2. La Commissione consiliare per l'Associazionismo, all'unanimità dei presenti, in casi particolari del tutto giustificati dai meriti sportivi del candidato, può valutare situazioni di fatto equivalenti ai requisiti sopra indicati.

Art. 12

Al fine dell'attribuzione del premio sono particolarmente valutati i seguenti requisiti:

- a) numero di anni di pratica e/o dirigenza sportiva
- b) incarichi ricoperti a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e/o federale, scolastico
- e) risultati conseguiti nel periodo di attività in rapporto al settore di competenza
- d) attività promozionale e divulgativa . .
- e) qualità morali e mancanza di provvedimenti disciplinari da parte degli organismi sportivi e scolastici.

Art. 13

1. La segnalazione del/della dirigente può essere effettuata da:

- Società Sportive
- Enti di Promozione
- Federazioni
- Distretto Scolastico e Scuole
- Enti Pubblici